

STATUTO DEL COMUNE DI BELLUNO



Sommario

P R E A M B O L O.....	
PARTE I (Principi Generali).....	
Art. 1 (La comunità di Belluno, elementi costitutivi e caratteri).....	
Art. 2 (Il Comune e la sua autonomia istituzionale).....	
Art. 3 (Rapporti tra il Comune e i Cittadini, principi e criteri).....	
Art. 4 (Rapporti del Comune con le altre istituzioni pubbliche).....	
Art. 5 (Sede del Comune e segni distintivi).....	
PARTE II (Ordinamento Strutturale).....	
TITOLO I (Organi di direzione politica del Comune).....	
Capo I (Il Consiglio Comunale).....	
SEZIONE I (organi e funzionamento del Consiglio Comunale).....	
Art. 6 (Organi del Consiglio Comunale).....	
Art. 7 (consigliere anziano).....	
Art. 8 (Prerogative e doveri dei consiglieri).....	
Art. 9 (Dimissioni dei consiglieri).....	
Art. 10 (Decadenza dei Consiglieri per mancato intervento alle sessioni).....	
Art. 11 (Incompatibilità dei consiglieri).....	
Art. 12 (Presidente e vice presidenti del Consiglio Comunale).....	
Art. 13 (Composizione dei gruppi consiliari).....	
Art. 14 (Conferenza dei capigruppo).....	
Art. 15 (Conferenza dei presidenti).....	
Art. 16 (Commissioni consiliari permanenti).....	
Art. 17 (Compiti delle Commissioni consiliari permanenti).....	
Art. 18 (Commissioni consiliari speciali. Commissioni di controllo o di garanzia).....	
SEZIONE II (attività deliberativa, di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale).....	
Art. 19 (Iniziativa delle proposte di deliberazione).....	

Art. 20 (Esame delle proposte e votazione).....

Art. 21 (Domande di attualità, interrogazioni, interpellanze, mozioni).....

Art. 22 (Ordini del Giorno).....

Art. 23 (Controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri Enti).....

Art. 24 (Verifica delle linee programmatiche).....

SEZIONE III (Rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco e la Giunta Comunale).....

Art. 25 (Presentazione della Giunta comunale e delle linee programmatiche
.....

Art. 26 (Presentazione della mozione di sfiducia).....

Art. 27 (Dimissioni del Sindaco).....

Art. 28 (Cessazione dei singoli Assessori).....

CAPO II (il Sindaco).....

Art. 29 (Competenze del Sindaco).....

Art. 30 (Vice sindaco).....

Art. 31 (Deleghe del Sindaco agli Assessori quale capo dell'Amministrazione).....

Art.32 (Deleghe del Sindaco quale capo dell'Amministrazione).....

Art. 33 (Deleghe e nomine del Sindaco, quale Ufficiale di Governo).....

Art. 34 (Efficacia delle deleghe e delle nomine).....

CAPO III (La Giunta Comunale).....

Art. 35 (Composizione).....

Art. 36 (Assessore anziano).....

Art. 37 (Sedute della Giunta comunale).....

Art. 38 (Comunicazioni della Giunta Comunale).....

TITOLO II (Personale e servizi).....

SEZIONE I (Ordinamento del Comune e organizzazione del personale).....

Art. 39 (Principi e criteri direttivi).....

Art. 40 (Personale).....

SEZIONE II (Organi di direzione gestionale del Comune).....

Art. 41 (Il Segretario Generale).....

Art. 42 (Il Vice segretario generale).....

SEZIONE III (Criteri generali per l'ordinamento e organizzazione degli uffici).....

Art. 43 (Uffici e Servizi).....

Art. 44 (Principi per il funzionamento generale).....	
Art. 45 (Uffici di staff e dotazioni del Consiglio Comunale).....	
Art. 46 (Collaborazioni esterne).....	

TITOLO III (Programmazione, usi civici, gestione dei servizi, istituzioni).....

SEZIONE I (strumenti di programmazione, usi civici).....

Art. 47 (Processo di programmazione, sistema dei bilanci, controllo della gestione).....	
Art. 48 (Gestione e fruizione dei beni di uso civico)	

SEZIONE II (gestione dei servizi).....

Art. 49 (Principi generali sulla erogazione dei servizi).....	
Art. 50 (Partecipazione e costituzione di società).....	
Art. 51 (Conferenza dei servizi).....	

SEZIONE III (Aziende).....

Art. 52 (Costituzione di aziende, società, fondazioni).....	
Art. 53 (Consiglio di amministrazione).....	
Art. 54 (Durata del Consiglio di amministrazione e del Presidente o dell'amministratore unico).....	23

Art. 55 (Nomina del direttore).....	
-------------------------------------	--

Art. 56 (Revoca degli amministratori).....	
--	--

Art. 57 (Rapporti con il Comune).....	
---------------------------------------	--

PARTE III (Partecipazione Popolare).....

SEZIONE I (Rapporti con la comunità locale).....

Art. 58 (Partecipazione, informazione e accesso alle strutture).....	
Art. 59 (Rapporti tra Comune e associazioni).....	
Art. 60 (Organismi di partecipazione).....	
Art. 61 (Partecipazione alla formazione di atti).....	
Art. 62 (Proposte deliberative di iniziativa popolare).....	
Art. 63 (Ammissione di istanze).....	
Art. 64 (Consultazioni della popolazione).....	

SEZIONE II (Referendum).....

Art. 65 (Titolarità e ambito di esercizio).....	
Art. 66 (Raccolta delle firme).....	
Art. 67 (Giudizio preventivo di ammissibilità. Commissione per i	

referendum).....

Art. 68 (Verifica delle firme).....

Art. 69 (Referendum propositivi).....

Art. 70 (Referendum abrogativi).....

Art. 71 (Modalità per lo svolgimento del referendum).....

Art. 72 (Esito del referendum).....

SEZIONE III (Difensore civico).....

Art. 73 (Difensore civico).....

PARTE IV (Disposizioni Transitorie).....

Art. 74 (Vigore dei regolamenti vigenti).....

PREAMBOLO

Belluno, per la collocazione geografica tra le Prealpi venete e le Dolomiti, al centro della Valbelluna, si è imposta come polo propulsore di un'area che, pur se con ridotte risorse economiche, è riuscita ad inserirsi con successo nel contesto regionale.

Città di confine e di transito reso possibile fin dagli inizi e poi in periodo romano, medioevale e moderno dalle vie d'acqua e in particolare dal Piave, ha ovviato al suo isolamento anche attraverso i commerci.

La sua crescita politico-amministrativa ebbe particolare sviluppo nell'alto medioevo e si mantenne fino a che le maggiori famiglie cittadine non si divisero in fazioni sanguinarie, che si indebolirono a vicenda, subendo poi varie signorie esterne.

Belluno trovò una relativa stabilità nel lungo periodo veneziano (secc. XV-XVIII), durante il quale gli statuti cittadini, e con essi le istituzioni e i costumi della città, vennero difesi a oltranza.

Permasero altresì gli statuti rurali, attraverso cui i più piccoli paesi del distretto si ressero con qualche margine di autonomia. Anche per questo motivo il periodo veneziano lasciò radici profonde, forti suggestioni culturali e legami di varia natura che si riscontrano tutt'oggi.

Belluno divenne capoluogo dell'intera provincia (Dipartimento della Piave) in epoca napoleonica, e mantenne questo ruolo nel periodo austriaco durante il quale si fece strada un forte sentimento di italianità: lo testimoniano i moti risorgimentali e poi la Grande Guerra, soprattutto dopo l'occupazione, quando Belluno seppe esprimere capacità di resistenza e di solidarietà non comuni, meritandosi la Croce di Guerra al Valor Militare.

Analoghi sentimenti di indipendenza, uniti a quelli di libertà, democrazia, giustizia sociale, si manifestarono quando, aggregata d'imperio la provincia al Terzo Reich, i bellunesi diedero vita ad una guerra di liberazione unitaria contro il nazifascismo, per la quale il gonfalone del capoluogo è decorato di Medaglia d'Oro al V.M.

Il nuovo statuto, strumento adottato per esprimere al meglio le potenzialità non solo di Belluno ma dell'intera area di influenza, presuppone una "memoria" storica e la consapevolezza di scelte e valori che sono l'anima vera ed il fondamento di questa comunità.

PARTE I (Principi Generali)

Art. 1 La comunità di Belluno, elementi costitutivi e caratteri

1. Belluno, Comune della Repubblica, capoluogo di provincia del Veneto, è Comunità autonoma consapevole delle proprie tradizioni storiche e della propria cultura.
2. Il Comune di Belluno riconosce e garantisce i diritti dei propri cittadini, singoli ed associati, che ne esprimono la civiltà e le comuni, solidali ragioni di vita.
3. La città di Belluno è costituita dal nucleo storico e dalle frazioni che, pur conservando una propria specifica identità comunitaria, sono divenute parti integranti della comunità cittadina bellunese per gli stretti vincoli culturali, sociali ed economici che si sono consolidati nel tempo con il nucleo urbano originario.
4. La città di Belluno, che esprime e concorre a garantire i valori universali della libertà, della democrazia, della giustizia, della eguaglianza e della pace, promuove lo sviluppo culturale ed economico nonché la qualità della vita per i suoi cittadini e i suoi ospiti.
5. La città di Belluno è attenta sia ai caratteri specifici della propria identità, sia alla evoluzione della realtà nazionale ed internazionale, consapevole delle crescenti interdipendenze che influiscono sulle condizioni di vita della Comunità locale.

Art. 2 Il Comune e la sua autonomia istituzionale

1. Il Comune di Belluno rappresenta istituzionalmente la Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, in sintonia con i principi costituzionali; valorizza l'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria che gli è riconosciuta dalla Costituzione.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con la legislazione dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà che mira ad avvicinare quanto più possibile il livello decisionale e di governo ai cittadini.

3. Il Comune opera in modo da conservare, pur nell'ambito di un costante processo di sviluppo e rinnovamento l'identità storica e sociale della comunità bellunese; considera le risorse ambientali e naturali del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali e limitati della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa.
4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune assume ed esercita, con atti di autonomia, anche compiti non espressamente individuati e riconosciuti dall'ordinamento vigente con la finalità di:
 - a) garantire e perseguire pienezza e parità dei diritti dei cittadini, operando per superare gli squilibri sociali, economici e territoriali esistenti nel proprio ambito, in funzione di obiettivi di pari opportunità di sviluppo per le diverse componenti della Comunità locale;
 - b) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo della cooperazione e di altre forme di associazionismo economico;
 - c) tutelare la salute e preservare il diritto ad un ambiente salubre;
 - d) sostenere la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona e del suo ambiente abitativo, con specifica attenzione alle attività delle organizzazioni di volontariato;
 - e) tutelare e garantire la fruizione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, anche in una prospettiva di interscambio con altre realtà comunitarie e organismi istituzionali;
 - f) garantire la fruizione, la gestione ed il governo condivisi e pubblici e la tutela dei beni comuni, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ambientale, sociale e culturale e ne garantisce il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali;
 - g) collaborare con le famiglie, con le istituzioni scolastiche, quelle del territorio, con le comunità religiose, con le associazioni sportive per la difesa dei diritti dei bambini, e, attraverso interventi sulla sicurezza nella città, favorisce la crescita responsabile ed equilibrata dei minori;
 - h) promuovere ed incentivare le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia della città, in piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità

professionali;

- i) favorire le aggregazioni sociali e sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale, nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche;
- j) promuovere la cultura della pace e della collaborazione fra i popoli mediante opportune iniziative di educazione, di informazione e di cooperazione.

Art. 3 Rapporti tra il Comune e i Cittadini, principi e criteri

1. Il Comune persegue le proprie finalità istituzionali con metodo democratico. Organizza la propria azione amministrativa ispirandola ai principi della partecipazione, in modo da favorire ed incentivare un ruolo attivo della comunità, delle sue componenti territoriali e sociali e dei cittadini nella determinazione degli indirizzi dell'amministrazione nella gestione dei servizi.
2. Il rapporto tra organi e strutture di servizio comunali e componenti della Comunità locale si basa su un sistema informativo che assicura piena trasparenza all'attività amministrativa ed effettività al diritto di accesso a tutti i documenti e alle informazioni in possesso dell'amministrazione, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento. La tutela dei diritti dei cittadini è inoltre garantita mediante una compiuta informazione in ordine ai responsabili, alle modalità di avvio e alla durata dei procedimenti amministrativi, nonché mediante ricorso a forme di partecipazione degli interessati nella fase di formazione degli atti.
3. Il Comune valorizza forme di consultazione diretta della popolazione su problemi di interesse collettivo, riconosce e favorisce istituti partecipativi di richiesta e proposta e assicura forme di auto amministrazione frazionale dei beni di uso civico.

Art. 4 Rapporti del Comune con le altre istituzioni pubbliche

1. Il Comune valorizza la propria autonomia ed il proprio ruolo di capoluogo di un territorio interamente montano, con peculiarità culturali e linguistiche, anche ladine.
2. Il Comune persegue idonee scelte di coordinamento e di collaborazione con le altre istituzioni locali, secondo un metodo di programmazione e confronto che renda più efficaci ed integrate le

azioni di rispettiva competenza.

3. I rapporti con i comuni ed ogni altro ente operante nel territorio sono ispirati al principio di cooperazione. Ad analogo principio è informata l'azione del Comune nel raccordo politico- amministrativo con la Provincia, la Regione e gli organi centrali e periferici dello Stato.
4. Il Comune, in caso di interessi comuni o di possibilità di gestione associata più efficiente di funzioni e servizi, ricerca intese, anche di carattere permanente, con gli altri enti interessati.
5. In rapporto alle specifiche esigenze da soddisfare, il Comune utilizza e valorizza gli strumenti di amministrazione consensuale, quali convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizio. In tale spirito il Comune può mettere a disposizione di altri enti locali, di enti di gestione del territorio e di beni comunali e di associazioni che perseguano interessi di rilevanza della collettività, strutture tecniche ed operative per dar vita ad apposite strutture di gestione associata oppure ad accordi per la delega di funzioni.

Art. 5 Sede del Comune e segni distintivi

1. Sede ufficiale del Comune è il palazzo civico in piazza Duomo. In tale sede sono ubicati gli uffici del Sindaco e degli Organi del Consiglio e si svolgono normalmente le adunanze del Consiglio e della Giunta Comunale, è posto l'albo pretorio, destinato alla pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il cambio di sede può essere disposto dal Consiglio Comunale.
3. Il Comune, al quale è stato riconosciuto da secoli il titolo di Città, ha come propri segni distintivi:
 - a) uno stemma costituito da uno scudo "d'azzurro, alla croce d'oro, accantonata nei primi due quartieri, da due draghi alati, affrontati, di rosso sormontato dalla corona di Città". (Provvedimento 25 aprile 1929 della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
 - b) un sigillo recante la figura di San Martino equestre, che dona al povero le sue vestimenta, con intorno le parole "S. COMUNIS CIVITATIS BELUNI";
 - c) un gonfalone decorato con "Croce di Guerra" e con "Medaglia d'Oro al Valor Militare": è costituito da un drappo rosso con al centro lo stemma del Comune, sormontato dal titolo "Città di Belluno", sotto lo stemma sono riportate le parole "FUROR (NAMQUE) EIUS SERPENTINI FURORIS INSTAR".

4. L'uso e la riproduzione da parte di terzi dello stemma, del sigillo e del gonfalone decorato sono soggetti ad autorizzazione comunale.

PARTE II (Ordinamento Strutturale)

TITOLO I (Organi di direzione politica del comune)

Capo I (Il Consiglio Comunale)

SEZIONE I (Organi e funzionamento del Consiglio Comunale)

Art. 6 Organi del Consiglio Comunale

1. Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capigruppo e le Commissioni consiliari.

Art. 7 Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dallo Statuto, in caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, così come definito dalla legge, subentrano gli altri consiglieri in ordine decrescente della cifra individuale. In caso di parità della cifra individuale prevale l'anzianità di età

Art. 8 Prerogative e doveri dei consiglieri

1. A ciascun Consigliere è garantito l'espletamento del ruolo che gli compete nel rispetto delle leggi e del presente Statuto.
2. In particolare il Consigliere:
 - a) ha diritto di ottenere una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al C.C., anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - b) ha diritto ad ottenere, per l'espletamento del proprio mandato, tutte le notizie ed informazioni utili dagli uffici del Comune e dalle Aziende ed Enti di cui è parte, e rese disponibili entro 10 giorni dalla richiesta presso l'Ufficio di Assistenza agli Organi Collegiali.
3. In ogni caso il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sugli atti e notizie ricevuti, ove ciò sia espressamente previsto dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento; ha il diritto-dovere di partecipare alle sedute di Consiglio, Commissioni e organismi vari delle quali fa parte.

4. Il Consigliere è altresì tenuto ad osservare i "doveri di comportamento"; intendendosi per tali tutti quelli volti ad assicurare l'ordine durante le sedute del Consiglio e dei suoi organi e a garantire ai consiglieri/alle consigliere di poter esercitare liberamente i propri diritti.
5. Il consigliere ha inoltre il dovere di assicurare con il proprio comportamento lo svolgimento ordinato e consono alla funzione svolta delle riunioni istituzionali.

Art. 9 Dimissioni dei consiglieri

1. La presentazione delle dimissioni dei consiglieri si ha per avvenuta con la formalizzazione in seduta consiliare oppure con la consegna al servizio postale o con il diretto deposito presso il Segretario generale.

Art. 10 Decadenza dei Consiglieri per mancato intervento alle sessioni

1. I Consiglieri che non intervengono alle sedute del Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza aver giustificato l'assenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, accertato il mancato intervento, comunica al consigliere l'avvio del procedimento. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, e a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione e comunque non oltre venti giorni dalla data del suo ricevimento. Il Consiglio Comunale si pronuncia nella prima seduta utile sull'eventuale proposta di decadenza.

Art. 11 Incompatibilità dei consiglieri

1. Le cause di incompatibilità con la carica di Consigliere sono contestate dal Consiglio su proposta del Presidente e dichiarate dal Consiglio stesso nei modi previsti dalla legge.

Art. 12 Presidente e vice presidenti del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale e il regolamento del Consiglio ne determina le competenze ed i poteri.
2. Salve diverse disposizioni di legge, il Consiglio Comunale è convocato e

presieduto dal Presidente eletto dall'assemblea.

3. Il Presidente del Consiglio è coadiuvato da due vice presidenti che a turno lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Presidente è eletto con i voti favorevoli di due terzi dei componenti del Consiglio. Se nella votazione non viene raggiunta detta maggioranza, l'elezione viene rinviata ad una successiva seduta da tenersi entro quindici giorni, nella quale l'elezione avviene con i voti favorevoli di due terzi dei componenti del Consiglio alla prima votazione e con i voti favorevoli della metà più uno dei componenti alla seconda ed in eventuali ulteriori votazioni.
5. L'elezione del Presidente e dei due vice presidenti, tra i quali almeno uno proposto da gruppi delle minoranze, avviene immediatamente dopo la convalida degli eletti.
6. I Vice presidenti sono eletti con i voti favorevoli della maggioranza dei votanti, con votazione separata a seguire dopo l'elezione del Presidente. La votazione, unica per i due Vice presidenti, avviene con voto limitato ad uno. Se ci sono due candidati della minoranza ed i voti superano i numeri della minoranza la votazione viene ripetuta; sono eletti vicepresidenti i due consiglieri che ottengono il maggior numero di voti
7. Il Presidente ed i vice presidenti rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale.
8. Il Presidente ed i Vice presidenti, possono essere revocati, su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati, con la stessa maggioranza con cui sono stati eletti e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
9. Qualora sia presentata una mozione di revoca, e questa sia stata respinta, ciascun consigliere che ha sottoscritto la mozione può sottoscriverne una di nuova solo dopo che siano trascorsi sei mesi dalla reiezione della precedente.

Art. 13 Composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due Consiglieri.
3. Un gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio o tale sia divenuto per effetto del passaggio ad altro gruppo degli altri consiglieri eletti nella medesima lista.
4. I Consiglieri che non possano costituire un gruppo o non abbiano

dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto.

5. È in facoltà del Sindaco dichiarare di non appartenere ad alcun gruppo consiliare.
6. I gruppi consiliari hanno sede presso il palazzo civico e devono essere dotati delle risorse necessarie per l'espletamento dell'attività con le modalità stabilite dall'art. 45 e dal regolamento del Consiglio Comunale.
7. Il capogruppo è eletto da ciascun gruppo, che deve tempestivamente comunicare la nomina al Presidente del Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
8. Fino alla elezione del capogruppo, è considerato tale il consigliere anziano del gruppo.

Art. 14 Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è formata dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. Alla Conferenza può sempre partecipare il Sindaco, che a tal fine viene invitato. Il Sindaco può farsi rappresentare da un suo delegato.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale determina i poteri della Conferenza dei capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 15 Conferenza dei presidenti

1. La Conferenza dei presidenti, costituita in commissione consiliare permanente, è composta dal Presidente del Consiglio che la presiede, dai vice presidenti del Consiglio e dai presidenti e vice presidenti delle commissioni consiliari.
2. La Conferenza dei presidenti esercita le funzioni stabilite dal regolamento del consiglio ed eventualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 16 Commissioni consiliari permanenti

1. Il regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti.
2. Ciascun gruppo consiliare, subito dopo la costituzione, designa i propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari.
3. Delle designazioni è data immediata comunicazione al Presidente del

Consiglio.

4. Ciascun consigliere è assegnato ad una sola commissione salvo che appartenga ad un gruppo composto da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni, nel qual caso il gruppo di appartenenza può richiedere che egli sia assegnato a più commissioni ovvero nominare, ai sensi del regolamento del Consiglio, un membro esterno.
5. Il Sindaco e gli Assessori ed il presidente del Consiglio non possono far parte delle Commissioni consiliari permanenti.
6. Ogni gruppo consiliare esprime nelle singole commissioni complessivamente tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo.
7. Il consigliere che per giustificati motivi non interviene a una seduta della propria commissione può delegare a sostituirlo, anche nell'espressione dei voti a lui attribuiti, un consigliere del suo gruppo, anche se appartenente a un'altra commissione. Nessun consigliere può ricevere più di una delega.
8. Il regolamento del Consiglio Comunale determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'elezione e la revoca del Presidente, l'organizzazione, le modalità e la pubblicità delle sedute.

Art. 17 Compiti delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio, assegnate dal Presidente del Consiglio Comunale al loro esame e sottopongono al Consiglio il proprio parere, anche sulla base di più relazioni.
2. Il Consiglio Comunale può assegnare alle Commissioni consiliari permanenti l'approfondimento e lo studio di specifici argomenti. Le commissioni sottopongono al Consiglio il proprio parere, anche sulla base di più relazioni.
3. Spetta altresì alle Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato di attuazione di piani, di programmi generali e di programmi settoriali approvati dal Consiglio, per riferirne allo stesso, ed ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto o dal regolamento.

Art. 18 Commissioni consiliari speciali. Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni consiliari speciali per l'esame di problemi particolari, con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio Comunale istituisce la commissione consiliare speciale permanente per le pari opportunità uomo-donna, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri. Della commissione fanno parte anche componenti non consiglieri comunali.
3. Il Consiglio Comunale può istituire, al proprio interno, commissioni di controllo o di garanzia, formate in modo paritetico tra maggioranza e minoranza, per accertare la regolarità e la correttezza di attività amministrative comunali e di attività svolte dagli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune, oppure per sovrintendere al rispetto ai principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione nei rapporti interni alla stessa o dell'amministrazione con la cittadinanza.
4. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la composizione, i poteri ed il funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2 e 3, e stabilisce le modalità per l'elezione del Presidente scelto tra i consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare.

SEZIONE II
*(Attività deliberativa, di indirizzo e di controllo del
Consiglio Comunale)*

Art. 19 Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri comunali ed ai Cittadini, con i limiti e le modalità stabilite dal regolamento.
2. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste e ogni altro requisito richiesto dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale riserva apposite sedute, o parte delle stesse, alla discussione su proposte di iniziativa dei consiglieri, delle minoranze, dei cittadini.
4. Nell'esame delle proposte, è data priorità agli oggetti proposti dal Sindaco o dalla Giunta comunale in attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale.

Art. 20 Esame delle proposte e votazioni

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità per l'esame e per il voto sulle proposte di deliberazione e sulle altre proposte; può prevedere speciali procedure per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei piani e dei programmi.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede, per l'approvazione delle deliberazioni che hanno ottenuto in commissione permanente parere favorevole espresso con la maggioranza qualificata, o senza voti contrari, come previsto dal regolamento, procedure speciali in base alla quale viene omessa la discussione e consentito l'intervento dei consiglieri per sola dichiarazione di voto.
3. Quando lo richieda la Giunta comunale, il Consiglio Comunale si pronuncia con un unico voto sull'intero testo o su parte di esso, compresi gli emendamenti che la Giunta stessa abbia dichiarato di accogliere.

Art. 21 Domande d'attualità, interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. Il regolamento del Consiglio Comunale riserva apposite sedute, o parte delle stesse, alla discussione su ordini del giorno, domande d'attualità, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri, dettandone la disciplina relativa.
2. Gli Ordini del giorno, le domande di attualità, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni di cui al comma 1 sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, che provvede a darne comunicazione al Sindaco.

Art. 22 Ordini del giorno

1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, ciascun consigliere può presentare al voto del Consiglio Comunale ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione del Sindaco, della Giunta comunale o del Consiglio.
2. La facoltà di cui al comma 1 è esclusa nei casi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 23 Controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri Enti

1. I rappresentanti del Comune presso consorzi, aziende, istituzioni, società alla quale partecipa il Comune presentano semestralmente una relazione sull'attività svolta, di cui una in occasione dell'esame del conto consuntivo del Comune o in caso di diversi obblighi di legge, nei termini da questa stabiliti.
2. La relazione di cui al comma precedente viene depositata presso la segreteria del consiglio e messa a disposizione dei consiglieri.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità del dibattito sull'attività svolta dai soggetti e dagli enti di cui al comma 1 e determina i casi in cui detto dibattito può concludersi con un voto.

Art. 24 Verifica delle linee programmatiche

1. Nella seduta in cui il Consiglio Comunale procede alla verifica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, prevista dalla legge, verifica altresì l'attuazione delle linee programmatiche di cui all'art. 25.

SEZIONE III (rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco e la Giunta comunale)

Art. 25 Presentazione della Giunta comunale e delle linee programmatiche

1. Unitamente alla nomina degli Assessori, il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le aree organiche di indirizzo e di controllo alle quali essi sono preposti.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla proclamazione della sua elezione il Sindaco presenta al Presidente del Consiglio Comunale per la sua iscrizione all'ordine del giorno dei lavori consiliari le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il dibattito, assicurando a ciascun gruppo consiliare il diritto di emendamento.

Art. 26 Presentazione della mozione di sfiducia

1. Nell'ordine del giorno della seduta consiliare indetta per la discussione della mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.
2. Qualora sia presentata una mozione di sfiducia, e questa sia stata respinta, ciascun consigliere che ha sottoscritto la mozione può

sottoscriverne una di nuova solo dopo che siano trascorsi sei mesi dalla reiezione della precedente.

3. La mozione di sfiducia può essere presentata anche nei confronti dei singoli assessori, con le medesime modalità.

Art. 27 Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco, vanno indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale e immediatamente assunte al protocollo del Comune.
2. Dalla data di acquisizione al protocollo del Comune decorrono i termini di legge per l'efficacia delle dimissioni.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio, che deve riunirsi entro i successivi dieci giorni per il dibattito conseguente.

Art. 28 Cessazione di singoli Assessori

1. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale della nomina, della revoca e delle dimissioni degli Assessori nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni degli Assessori diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Sindaco, sempre che le stesse non siano state accettate dal Sindaco entro un termine inferiore.

CAPO II (Il Sindaco)

Art. 29 Competenze del Sindaco

1. Spetta al Sindaco, il quale è il legale rappresentante dell'ente, oltre all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti comunali:
 - a) dettare gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e disponendone la revoca;
 - b) distribuire gli affari, sui quali la Giunta comunale deve deliberare, tra i componenti della Giunta stessa, in relazione alle aree organiche e alle deleghe rilasciate;
 - c) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi, istituzioni, aziende speciali, enti e società partecipate, svolgano le proprie attività secondo gli indirizzi dati dall'Amministrazione comunale;
 - d) convocare periodicamente in apposite conferenze interne di servizio

i responsabili apicali delle strutture amministrative per la verifica dello stato di attuazione degli indirizzi di governo e dei programmi approvati dal consiglio;

- e) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati;
- f) richiedere finanziamenti, sovvenzioni, contributi a enti pubblici o privati;
- g) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite. La rappresentanza processuale può essere conferita all'avvocatura civica, se istituita. Dinanzi alle commissioni tributarie e nelle procedure di cui alla legge 689/1981 ed al D.Lgs. 150/2011, può essere anche conferita, con delega, al responsabile apicale o ad altro funzionario comunale, attribuendogli ogni facoltà compresa quella di transigere e conciliare le liti, chiamare in causa terzi, riassumere e proseguire il processo;
- h) provvedere alle nomine, agli incarichi, alle designazioni ed alle revoche, come previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- i) conferire a singoli Consiglieri Comunali la delega di competenze limitate ed approfondimenti collaborativi per l'esercizio diretto delle funzioni sindacali che non comportino l'adozione di atti aventi rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva;
- j) fissare l'orario di apertura al pubblico degli uffici.

Art. 30 Vice sindaco

1. Il Sindaco nomina, fra gli Assessori, un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di assenza del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni del Sindaco, anche quale ufficiale di Governo, sono esercitate dall'Assessore anziano.

Art. 31 Deleghe del Sindaco agli Assessori quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco delega normalmente ai singoli Assessori la firma di atti o altre specifiche attribuzioni che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
2. L'atto di delegazione specifica i compiti, gli atti anche per categorie e l'area di attività e contiene l'accettazione del delegato.

3. La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco o alla stessa può rinunciare nella stessa forma il destinatario, in qualsiasi momento e con effetto immediato.

Art. 32 Deleghe del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 33 Deleghe e nomine del Sindaco, quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco può delegare ad impiegati funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge o nominarli a tale scopo.
2. L'atto è comunicato al Prefetto.

Art. 34 Efficacia delle deleghe e delle nomine

1. Le deleghe e le nomine di cui al presente capo conservano efficacia anche in caso di assenza o impedimento del delegante sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
2. Le deleghe e le nomine di cui al presente capo perdono in ogni caso di efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.

CAPO III (La Giunta Comunale)

Art. 35 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, stabilito dal Sindaco, non superiore al numero massimo previsto dalla legge.
2. Gli Assessori debbono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.

4. La parità di genere è assicurata a norma di legge.

Art. 36 Assessore anziano

1. A ogni fine di legge, di Statuto e di regolamento, l'anzianità degli assessori è determinata dall'età, partendo dal più anziano.

Art. 37 Sedute della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si riunisce prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su disposizione del Sindaco, di chi lo sostituisce, o del Segretario su ordine del Sindaco.

Art. 38 Comunicazioni della Giunta comunale

1. Oltre alle competenze e comunicazioni previste dalla normativa, la Giunta comunale comunica al Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio e del conto consuntivo e comunque in occasione di ogni cambiamento rilevante, i rapporti sui processi di riorganizzazione della macrostruttura.

TITOLO II (Personale e servizi)

SEZIONE I

Ordinamento del Comune e organizzazione del personale)

Art. 39 Principi e criteri direttivi

1. L'attività del Comune è incentrata sui principi di democrazia, partecipazione e di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo spettante agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici.
2. L'organizzazione è imperniata sui criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, il confronto e la condivisione di progetti ed informazioni.
3. Gli incarichi sono attribuiti, per quanto possibile, rispettando il principio della rotazione.
4. Nei rapporti fra le articolazioni organizzative il confronto e la

condivisione sono il metodo normale di lavoro, anche attraverso apposite conferenze di servizi.

Art. 40 Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dalla Giunta Comunale. Dotazione organica, procedure di assunzione, organizzazione degli uffici e dei servizi, attribuzioni del Segretario Comunale, procedimento disciplinare, sono regolati da apposito regolamento su indirizzo del Consiglio Comunale. La gestione amministrativa del comune spetta alle figure individuate dal regolamento.
2. L'area della dirigenza, ove se ne ritenga la necessità, deve rispondere alle esigenze organizzative e funzionali della struttura, avendo come obiettivo primario lo snellimento dei procedimenti e l'osservanza delle direttive degli organi dell'ente.
3. Gli eventuali incarichi dirigenziali sono al massimo triennali, rinnovabili alla scadenza, ma non possono superare la durata del mandato del sindaco.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il principio di responsabilità richiede la costante verifica, da parte degli organi di indirizzo e controllo, dell'operato dei funzionari con compiti apicali. Il sindaco o l'assessore delegato riferiscono annualmente al consiglio sull'andamento dell'organizzazione e sull'operato delle figure apicali.
6. Ove all'assunzione si possa procedere senza concorso, andrà valutato il curriculum.

SEZIONE II (Organi di direzione gestionale del Comune)

Art. 41 Il Segretario Generale

1. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni di uffici, servizi e delle ulteriori articolazioni operative del Comune e ne coordina l'attività nel rispetto delle competenze agli stessi attribuite e in conformità al regolamento.
2. Nei casi di accertata inerzia, inefficienza od inefficacia del personale esercita il potere di intervento sostitutivo, in conformità alle direttive

impartitegli dal sindaco.

3. Spettano al Segretario generale le seguenti attribuzioni:
 - a) dirimere i conflitti di attribuzione e di competenza fra aree funzionali e servizi o uffici diversi;
 - b) esaminare collegialmente con i responsabili i problemi concernenti aree funzionali diverse o servizi o uffici diversi, nel rispetto delle rispettive attribuzioni;
 - c) ricevere da parte dei soggetti titolari le richieste di trasmissioni all'organo di controllo delle deliberazioni della Giunta comunale, curandone l'invio;
 - d) cooperare con il Difensore civico, per consentire il miglior esercizio della funzione;
 - e) emanare direttive per l'esecuzione delle deliberazioni e per indirizzare l'azione degli uffici, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 42 Il Vice segretario generale

1. Il Sindaco può conferire ad un dipendente comunale, in possesso dei requisiti previsti per accesso al corso-concorso per l'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, il compito di coadiuvare il Segretario generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Nei casi in cui, per motivi imprevisi e imprevedibili, siano assenti entrambi e vi sia la necessità di disporre di tale figura, si procede attraverso incarico temporaneo al Segretario generale di uno dei Comuni della provincia o con richiesta di incarico attraverso la Prefettura competente.

SEZIONE III

(Criteri generali per l'ordinamento e organizzazione degli uffici)

Art. 43 Uffici e servizi

1. La struttura si articola in ambiti organizzativi flessibili, strutturati anche per progetti; è disciplinata dal regolamento previsto dalla legge e si informa ai principi della razionalizzazione e dell'organizzazione aziendale, nonché a quelli previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 44 Principi per il funzionamento generale

1. L'organizzazione di attività e servizi è volta al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni dei cittadini, attraverso la trasparenza dell'attività amministrativa, la semplificazione delle procedure, l'utilizzo delle tecnologie informatiche, la conciliazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici con i tempi dei servizi pubblici e delle attività cittadine.
2. L'organizzazione è dinamica ovvero capace di evolvere e modificarsi in relazione ai nuovi bisogni ed obiettivi, grazie all'apporto di tutti i dipendenti; è progettata riducendo al minimo la catena gerarchica e favorendo la costituzione di gruppi intersettoriali di progetto.
3. L'investimento sulla crescita professionale dei dipendenti è prioritario ed è diritto e dovere dei dipendenti l'informazione e l'aggiornamento.
4. Il Comune incentiva e sviluppa l'autonomia operativa e decisionale ed il lavoro di gruppo e per progetti, favorendo la circolarità delle informazioni, la collaborazione e lo scambio di esperienze, idee, conoscenze e competenze fra dipendenti.
5. Gli obiettivi devono essere assegnati in maniera chiara e certa insieme ai tempi di realizzazione degli stessi, in modo da permettere anche il costante controllo dell'evoluzione e dello sviluppo dell'attività.
6. Il benessere organizzativo è perseguito attraverso pratiche concrete e operative tendenti a cogliere e valorizzare proposte ed attitudini dei dipendenti, divulgare i valori, obiettivi e risultati per dare senso al lavoro promuovendo la cultura del miglioramento continuo della qualità del servizio e dell'ambiente di lavoro.
7. Le posizioni apicali e di responsabilità si individuano a partire dall'assetto organizzativo e sono sempre incarichi temporanei.

Art. 45 Uffici di staff e dotazioni del Consiglio Comunale

1. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni relative al funzionamento dello stesso Consiglio, costituito da personale assegnato di concerto con il presidente del Consiglio Comunale.
2. Il regolamento prevede l'assegnazione di spazi e attrezzature per l'attività del Consiglio Comunale, delle sue commissioni e dei gruppi consiliari.
3. Il bilancio prevede uno specifico stanziamento per il funzionamento del

Consiglio Comunale e dei suoi organi, gestito nel rispetto degli indirizzi dati dal Presidente del Consiglio Comunale. Le relative determinazioni sono assunte dal segretariato generale.

4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di altri uffici di staff di supporto alle altre strutture del Comune.

Art. 46 Collaborazioni esterne

1. Possono essere conferiti a soggetti estranei all'amministrazione incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità e per obiettivi determinati, con convenzioni a termine.
2. Spetta al regolamento stabilire:
 - a) la durata, che non può essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo compenso;
 - c) la natura privatistica del rapporto.
3. I rapporti di collaborazione esterna dovranno essere disciplinati in maniera tale da assicurare il necessario coordinamento con l'attività delle strutture organizzative dell'Ente.

TITOLO III (Programmazione, usi civici, gestione dei servizi, aziende, istituzioni)

SEZIONE I (Strumenti di programmazione, usi civici)

Art. 47 Processo di programmazione, sistema dei bilanci, controllo della gestione

1. Il processo di programmazione, il collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, il controllo della gestione, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento.

Art. 48 Gestione e fruizione dei beni di uso civico

1. Il Comune assicura la salvaguardia e una effettiva fruizione degli usi civici o di altri diritti collettivi di godimento connessi a beni immobili in proprietà pubblica, collettiva o privata esistenti nell'ambito del territorio comunale, promuovendo altresì se possibile, d'intesa con le

collettività degli utenti interessati, idonee forme di gestione produttiva dei beni comunali o collettivi agro-silvo-pastorali rilevanti agli effetti suddetti.

2. Il Comune provvede con gli ausili tecnici necessari, alla ricognizione dei beni immobili siti nel territorio comunale, a vario titolo gravati da diritti collettivi di godimento, accertandone il relativo regime giuridico e gestionale.
3. Appositi piani e regolamenti, deliberati previo parere dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali, se costituiti, determinano:
 - a) modalità e strumenti, eventualmente anche in forma associata, di gestione tecnica dei beni, che ne assicurino e migliorino la funzione produttiva, vincolando il reinvestimento di eventuali proventi a beneficio della collettività frazionale e salvaguardandone comunque sia la consistenza economica che il valore naturalistico ed ambientale;
 - b) forme specifiche di diretta responsabilizzazione delle collettività frazionali degli utenti nell'amministrazione dei beni, nonché nella determinazione degli indirizzi gestionali e nelle modalità di fruizione dei diritti collettivi, promuovendo la costituzione di Comitati frazionali ai sensi delle leggi statali e regionali, oppure di analoghe strutture associative di amministrazione.
4. Il Comune potrà fornire gli ausili tecnici e amministrativi necessari per il funzionamento degli organismi cui al precedente comma.

SEZIONE II *(gestione dei servizi)*

Art. 49 Principi generali sulla erogazione dei servizi

1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può assumere l'esercizio diretto di tutti i servizi pubblici relativi alla promozione dello sviluppo economico, civile e sociale della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo quella più idonea in relazione alla natura ed alle caratteristiche del servizio ed in particolare assicurando la gestione pubblica dell'acqua.

Art. 50 Partecipazione e costituzione di società

1. Il Comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali, secondo le norme di legge in vigore.

Art. 51 Conferenza dei servizi

1. Il Comune indice annualmente una conferenza dei servizi locali.
2. La conferenza di cui al comma 1, avviata a cura del Sindaco che la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3. Le associazioni interessate e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
4. Le risultanze della conferenza vengono comunicate al Consiglio Comunale per le eventuali decisioni di merito.

SEZIONE III (Aziende)

Art. 52 Costituzione di aziende, società, fondazioni

1. Per la gestione dei servizi pubblici locali o comunque di tutti quelli che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può valersi di aziende speciali, società, fondazioni ed ogni altro ente giuridico consentito dalla legge, appositamente istituito.
2. Con la deliberazione di costituzione è approvato anche il relativo Statuto.

Art. 53 Consiglio di amministrazione

1. Lo Statuto degli enti di cui il comune si doti, ai fini di cui all'Art. 52, può prevedere - ove consentito dalla legge - la costituzione di un consiglio di amministrazione; in tal caso il numero dei componenti non potrà essere superiore a tre. Di norma si provvede alla nomina dell'amministratore unico.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri circa i requisiti che debbono possedere gli amministratori, le modalità per la verifica dei requisiti e per la presentazione delle candidature.

Art. 54 Durata del Consiglio di amministrazione e del Presidente o dell'Amministratore unico

1. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico, dura in carica per non più di tre anni, rinnovabili fino a scadenza del mandato sindacale.

Art. 55 Nomina del direttore

1. Il Direttore è nominato in base alle disposizioni dello Statuto, che può prevedere la figura del vice direttore.

Art. 56 Revoca degli amministratori

1. Il Sindaco può revocare con provvedimento motivato il Presidente o i membri del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico.
2. La cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi motivo, costituisce motivo di decadenza degli amministratori nominati.

Art. 57 Rapporti con il Comune

1. Gli atti fondamentali degli enti, di cui agli articoli precedenti, sono approvati dal Consiglio Comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, in occasione rispettivamente dell'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del Comune.
2. Lo Statuto degli enti disciplina le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili e programmatici degli stessi con quelli del Comune.

PARTE III (Partecipazione Popolare)

SEZIONE I (Rapporti con la comunità locale)

Art. 58 Partecipazione, informazione e accesso alle strutture

1. Il Comune favorisce promuove, sostiene e la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale.
2. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività, anche mediante rapporti continuativi con gli organi di informazione, nei limiti stabiliti dalla legge.
3. Il Comune si può dotare di strumenti di informazione ufficiale.

4. Il Comune favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle strutture dell'ente, anche mediante la razionalizzazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico e l'istituzione di un apposito ufficio per le informazioni.

Art. 59 Rapporti tra Comune e associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e delle organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e promuovendone il concorso attivo alle proprie funzioni e potendo ricorrere a conferenze che riuniscano le medesime.
2. Il Comune consulta inoltre le associazioni di cui al comma 1 nei modi stabiliti dagli artt. 61, comma 4, e 64.
3. Il Comune può stipulare con le associazioni di cui al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali, il comune ha facoltà di affidare alle stesse anche compiti di pubblico interesse, nel rispetto della legislazione vigente e secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e di solidarietà, prevedendo, con apposita normativa i requisiti per l'affidamento e le forme di controllo dei risultati di gestione.

Art. 60 Organismi di partecipazione

1. Per facilitare aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche autonomamente espresse da gruppi o associazioni o comitati territoriali.
2. Alla istituzione del comitato o della consulta provvede il Consiglio Comunale, con provvedimento che ne determina la composizione, l'attività, le competenze, la durata e le modalità di rapporto con il Comune.
3. Con le finalità di cui al comma 1, in relazione alle articolazioni territoriali del Comune, possono inoltre essere istituite, con delibera del consiglio, altre forme di rappresentanza e partecipazione di singoli quartieri o frazioni.

Art. 61 Partecipazione alla formazione di atti

1. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale,

nonché dell'adozione del provvedimento finale, le forme di pubblicità del procedimento, i criteri, le forme ed i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previsti dalla legge, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati nonché i termini per l'acquisizione di pareri previsti da regolamenti comunali.

2. Nei casi previsti dal regolamento, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento; in caso di valutazioni divergenti possono essere instaurate tra Comune e soggetti interessati forme di contraddittorio, anche pubbliche; in caso di valutazioni concordanti possono essere conclusi tra Comune e soggetti interessati, nelle forme e nei casi previsti dalla legge e senza pregiudizio di terzi, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, dove consentito dalla legge, in sostituzione di questo.
3. Il provvedimento finale del Comune indica l'eventuale intervento nel procedimento dei soggetti interessati e motiva l'eventuale rigetto delle osservazioni presentate.
4. Il Comune, al fine di garantire la tutela di interessi diffusi, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta comunale o delle competenti commissioni consiliari, o anche con strumenti informatici o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, di atti relativi ai tributi.

Art. 62 Proposte deliberative di iniziativa popolare

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono presentare proposte, formulate in schemi di deliberazione, su argomenti di competenza del Consiglio Comunale, corredate dalle attestazioni e dalle indicazioni prescritte dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Ciascuna proposta di cui al comma 1 deve essere sottoscritta da almeno 300 cittadini.
3. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire nel tempo massimo di 3 mesi, con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Il Consiglio Comunale esamina le proposte di cui al comma 1 nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.

Art. 63 Ammissione di istanze

1. Oltre alle proposte deliberative di cui all'art. 62, i cittadini residenti nel comune di Belluno anche non ancora elettori che abbiano compiuto il 16° anno di età, i cittadini non residenti ma che nel comune esercitino l'attività permanente di lavoro o di studio, gli stranieri ed gli apolidi residenti nel comune di Belluno, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi della collettività bellunese; nonché presentare interrogazioni secondo le modalità previste dai regolamenti. Esse sono trasmesse al Presidente del Consiglio che dà loro seguito secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità, debbono avere per oggetto specifici interventi e provvedimenti di pubblico interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici diretti destinatari; devono recare in calce, oltre che il nome e cognome dei sottoscrittori, anche l'indicazione dell'indirizzo di residenza, fornendo prova delle ragioni della loro prevalente attività svolta nell'ambito territoriale del Comune ove non residenti nel Comune di Belluno.
3. Nel caso esse riguardino le materie escluse dai referendum a norma del presente statuto, spetterà alla conferenza dei capigruppo, unitamente alla conferenza dei presidenti, la decisione sulla loro ammissibilità.

Art. 64 Consultazioni della popolazione

1. Il Comune può procedere alla consultazione dei cittadini, mediante questionari, procedure informatiche, assemblee ed udienze, con le modalità stabilite dal regolamento.

SEZIONE II (Referendum)

Art. 65 Titolarità e ambito di esercizio

1. Può essere richiesta l'indizione di referendum abrogativi di regolamenti o atti amministrativi generali o di loro singole partizioni intere, tali da consentire la scelta tra due o più alternative, relative alla medesima materia, nonché di referendum propositivi.
2. La richiesta del comitato promotore, volta ad attivare la procedura referendaria, deve essere sottoscritta, con firma autenticata dalle

autorità indicate dalla legge per le autenticazioni ordinarie, da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. La successiva richiesta di indizione del referendum deve essere sottoscritta da un numero di cittadini non inferiore a 1500, iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi.
5. La richiesta di cui al comma 1 o la deliberazione di cui al comma 4 possono riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa esclusiva, a eccezione dei seguenti:
 - a) indirizzi politico-amministrativi in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - c) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di scadenza e, in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - d) personale del Comune, delle aziende speciali e delle società partecipate;
 - e) materie sulle quali il Comune già ha instaurato rapporti contrattuali con terzi;
 - f) materie connesse alla tutela di minoranze;
 - g) regolamento del Consiglio Comunale;
 - h) atti che per legge debbono essere adottati entro scadenze determinate, che lo svolgimento del referendum non consentirebbe di rispettare;
 - i) pareri a enti o organi terzi;
 - j) dislocazione di opere o infrastrutture, qualora la scelta comporti conflitti tra frazioni o parti del territorio o della popolazione;
 - k) opere, infrastrutture o servizi, qualora dal referendum derivi una maggiore spesa o una minore entrata nel periodo della pianificazione approvata;
 - l) medesimo oggetto sul quale è stato già espletato un referendum nei tre anni precedenti.

Art. 66 Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di tre mesi, con le modalità stabilite dal regolamento.
2. Non possono essere depositate richieste di referendum nei sei mesi precedenti le elezioni comunali per il Comune di Belluno.
3. In ciascun anno solare il numero massimo dei quesiti o delle proposte non può superare il numero di tre per ciascuna tornata, compresi

eventuali referendum consultivi indetti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 65, comma 4.

4. Le votazioni per il referendum, o per più referendum, si svolgono in un unico giorno di domenica, stabilito dal sindaco tra il 1° ottobre e il 20 dicembre di ciascun anno.

Art. 67 Giudizio preventivo di ammissibilità. Commissione per i referendum

1. Dopo la presentazione dei quesiti e prima dell'inizio della raccolta delle firme da parte del comitato promotore, o dopo la deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 65, comma 4, un'apposita commissione, denominata Commissione per i referendum, accerta l'autenticità delle firme dei componenti il comitato promotore, se il referendum è d'iniziativa popolare, e in ogni caso l'inesistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 65, comma 5, e dichiara l'ammissibilità o l'inammissibilità del referendum.
2. La Commissione di cui al comma 1, istituita nei tempi e con i modi stabiliti dal regolamento, è formata da tre componenti e due supplenti:
 - a) il segretario generale del Comune o l'avvocato civico;
 - b) due esperti laureati in materie giuridiche, eletti dal Consiglio Comunale designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza quali componenti effettivi;
 - c) due esperti laureati in materie giuridiche, eletti dal Consiglio Comunale designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza quali componenti supplenti che integrano la commissione in caso di assenza o impedimento di uno o più componenti.
3. La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente.

Art. 68 Verifica delle firme

1. Decorsi i termini di cui all'art. 66, comma 1, la Commissione per i referendum verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e che esse siano pari o superino le 1500 e dichiara l'ammissione del referendum, dandone immediata comunicazione al comitato promotore, al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.
2. Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto, l'ammissione non ha luogo.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la presa d'atto del giudizio di cui ai commi 1 o 2 o

eventuali proposte di deliberazione sulla materia oggetto di referendum, presentate dal Sindaco, dalla Giunta comunale o da ciascun consigliere.

4. Se il referendum è ammesso, e fatta salva l'approvazione di deliberazioni sulla materia oggetto di referendum, il Sindaco lo convoca ai sensi dell'art. 66, comma 4.

Art. 69 Referendum propositivi

1. Il referendum propositivo consiste in una proposta di deliberazione redatta in articoli e corredata dalle attestazioni e dalle indicazioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, sottoposta al voto del corpo elettorale.
2. Il Consiglio Comunale può apportare alla proposta emendamenti correttivi che non ne snaturino le finalità. Il Consiglio Comunale può anche fare propria la proposta e votarla seduta stante, senza emendamenti, nel qual caso il Sindaco dichiara la cessazione delle operazioni referendarie.
3. Il giudizio sulla natura degli emendamenti, di cui al comma 2, compete alla commissione per i referendum.
4. Qualora la commissione per i referendum ritenga che la natura degli emendamenti sia meramente formale, il referendum si svolge sulla proposta di deliberazione, così come emendata, a meno che il Consiglio non decida di fare propria la proposta e la approvi; in caso contrario si svolge sulla proposta originaria. Il comitato promotore può dichiarare, prima dell'indizione, di rinunciare allo svolgimento del referendum.

Art. 70 Referendum abrogativi

1. Il Consiglio Comunale può sempre abrogare la disposizione o le disposizioni oggetto di referendum abrogativo.
2. Qualora l'abrogazione non sia espressa, la Commissione per i referendum, immediatamente informata dal Presidente del Consiglio Comunale e tempestivamente riunita, giudica se le modifiche normative introdotte dal Consiglio riproducano sostanzialmente la disciplina oggetto di referendum. In tal caso, il referendum si trasferisce sulla nuova normativa. Qualora le modifiche
3. Siano sostanziali, o qualora l'abrogazione consegua direttamente dalla legge, il Sindaco dichiara la cessazione delle operazioni referendarie.

Art. 71 Modalità per lo svolgimento del referendum

1. Il regolamento disciplina le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della commissione che verifica i risultati del referendum, nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

Art. 72 Esito del referendum

1. Qualora a favore dell'abrogazione, nel caso di referendum abrogativi, o a favore della proposta, nel caso di referendum propositivi, abbia partecipato un numero di votanti almeno pari ai tre quarti del numero dei voti validi alle precedenti elezioni comunali o comunque la metà degli iscritti alle liste elettorali, e i voti favorevoli siano almeno la metà più uno di quelli validamente espressi, il referendum è valido.
2. Il referendum consultivo è valido qualora la partecipazione sia quella di cui al comma 1.
3. Il Sindaco dà avviso al Consiglio Comunale dell'esito del referendum per l'assunzione di eventuali provvedimenti conseguenti, e comunica l'esistenza di eventuali reclami.

SEZIONE III (Difensore civico)

Art. 73 Difensore civico

1. Ai fini dell'imparzialità e dell'efficienza dell'amministrazione e di un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale può nominare, con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati, il difensore civico, la cui durata in carica coincide con il Consiglio che lo ha eletto.
2. Il regolamento, approvato con la maggioranza di cui al comma 1, stabilisce le modalità, i requisiti, le competenze e l'indennità eventualmente attribuita

PARTE IV (Disposizioni Transitorie)

Art. 74 Vigore dei regolamenti vigenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, e di quelli necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

Approvato con Deliberazione Consiliare 30 novembre 2015 n. 62.